



COMUNE DI
FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Tributi

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.3.2010

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - **Oggetto e scopo del regolamento**

Articolo 2 - **Limiti alla potestà regolamentare**

Titolo II Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 - **Contenuto dei regolamenti**

Articolo 4 - **Informazioni dei contribuenti**

Articolo 5 - **Rapporti con le Associazioni CAAF e Ordini Professionali**

Titolo III Entrate comunali

Articolo 6 - **Definizione delle entrate**

Articolo 7 - **Aliquote, tariffe, prezzi**

Articolo 8 - **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

Titolo IV Gestione delle entrate

Articolo 9 - **Soggetti responsabili delle entrate**

Articolo 10 - **Soggetto responsabile delle entrate tributarie**

Articolo 11 - **Gestione delle entrate**

Articolo 12 - **Attività di accertamento dei tributi**

Articolo 13 - **Fondo per il potenziamento dell'ufficio tributi**

Articolo 14 - **Contenuto degli avvisi di accertamento**

Articolo 15 - **Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali**

Articolo 16 - **Riscossione coattiva**

Articolo 17 - **Rimborsi**

Articolo 18 - **Interessi**

Articolo 19 - **Versamenti**

Articolo 20 - **Compensazioni**

Articolo 21 - **Attività di verifica e di controllo**

Articolo 22 - **Poteri ispettivi**

Articolo 23 - **Omissione e ritardo dei pagamenti**

Articolo 24 - **Dilazioni di pagamento**

Titolo V Attività di riscossione

Articolo 25 - **Procedure**

Articolo 26 - **Esonero dalle procedure**

Titolo VI Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 27 - **Assistenza in giudizio**

Articolo 28 - **Autotutela**

Articolo 28 - **Accertamento con adesione**

Titolo VII Diritti del contribuente

Articolo 30 - **Diritto di interpello**

Articolo 31 - **Istanza di interpello**

Articolo 32 - **Effetti dell'interpello**

Articolo 33 - **Rimessione in termini**

Titolo VIII Regime sanzionatorio

Articolo 34 - **Sanzioni**

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 35 - **Disposizioni finali e transitorie**



Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo n. 267/00 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed adeguato ai principi contenuti nella legge 212/00.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. Disciplina inoltre le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, riscossione e gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso e ai rimborsi.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la parte inerente la disciplina delle entrate tributarie sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.
2. E' esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni delle leggi vigenti.

Titolo II - Rapporti con i contribuenti e altri soggetti

Articolo 3 – Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole lettura da parte dei cittadini e perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate;
2. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.
3. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate.
4. E' sempre possibile ottenere, verso il rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali

Articolo 4 - Informazione dei contribuenti

1. Il Servizio informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli ai cittadini;
 - affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati.
3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpellato.
4. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti, con particolare riguardo ai modelli di dichiarazione, alle istruzioni in tempi utili per poter permettere al contribuente di adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 5 - Rapporti con le Associazioni CAAF e Ordini Professionali

1. Il Comune , qualora ne venga fatta esplicita richiesta, trasmette alle Associazioni rappresentative di interessi di categoria, ai Centri di assistenza fiscale e agli ordini e collegi professionali i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote deliberate previo pagamento delle spese.

Titolo III - Entrate comunali

Articolo 6 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - * le entrate tributarie;
 - * le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - * le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - * le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - * le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - * le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - * le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - * le entrate di natura variabile derivante da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - * le entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti;
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 7 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

Articolo 8 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Titolo IV - Gestione delle entrate

Articolo 9- Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i responsabili di servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il Responsabile delle entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanzia-

rio copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come contenuto nel Decreto Legislativo 267/00.

3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva le procedure avverranno secondo le modalità e termini stabiliti dalle norme di legge. L'attivazione delle procedure avviene da parte dei responsabili dei servizi interni all'ente o dai soggetti esterni preposti che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 10 - Soggetto responsabile delle entrate tributarie

1. Il responsabile del settore Tributi è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. In particolare il predetto Funzionario cura:
 - a. Tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione dell'ufficio; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b. Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. Cura il contenzioso tributario;
 - d. Dispone i rimborsi;
 - e. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura e regola i rapporti con il Concessionario ed effettua il controllo della gestione;
 - f. Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 11 - Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
 - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267 del D.Lgs. 267 del 18/8/00 della fase dell'accertamento.
 - b. affidamento nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - c. agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - d. a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - e. alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del

D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) dell' art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Articolo 12 - Attività di accertamento dei tributi

1. Il Comune attraverso il Funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, procedendo alla notifica al contribuente dell'apposito avviso motivato nei tempi e modi stabiliti dalla Legge.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, di cui ai precedenti commi, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal Concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
5. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Articolo 13 - Fondo per il potenziamento del Settore Tributi

1. Il Comune destina la percentuale del 30% da calcolarsi solo sulle maggiori entrate effettive derivanti da attività di accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata al Settore Tributi per il potenziamento dello stesso Settore. Si considerano maggiori entrate effettive quelle derivanti esclusivamente dagli avvisi di accertamento/liquidazione per quanto riguarda le entrate tributarie e dai provvedimenti coattivi di altra natura per le entrate non tributarie e relative ad importi non inclusi nei ruoli ordinari.
2. Le maggiori somme rimosse sono depurate da eventuali oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento all'esterno mediante appalto, anche di alcune fasi del procedimento, dell'attività di controllo.
3. L'importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell'esercizio finanziario con provvedimento della Giunta comunale.
4. Un terzo dell'importo come quantificato al precedente comma è iscritto in bilancio ed erogato quale compenso incentivante al personale dell'Ufficio.
5. La determinazione del compenso spettante al singolo dipendente è effettuata annualmente dalla Giunta comunale entro il mese di aprile.
6. Nella quantificazione del compenso spettante, la Giunta comunale dovrà tener conto del grado di partecipazione del dipendente alla realizzazione degli obiettivi da essa determinati con specifico provvedimento all'inizio di ogni esercizio finanziario.

Articolo 14 - Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa ri-

ferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere:

- a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b. il responsabile del procedimento;
- c. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d. il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e. il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Articolo 15 – Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Le modalità di pagamento spontaneo dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base alle norme di legge nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Per le singole entrate per le quali non esistono regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire tramite bollettino di conto corrente reperibile presso il soggetto gestore del tributo, altri uffici pubblici, istituti bancari, CAAF ecc., ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, ecc.).
3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di Legge prevedano il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla Legge.
4. E' facoltà del contribuente ai sensi dell'art.37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/06 n. 248 con le modalità del Capo III° del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili con il modello F24 .
5. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'Ente Tesoriere del Comune rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, diversi dal Tesoriere, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta.
6. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento nei conti correnti postali intestati al Comune i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria o sui conti bancari relativi ai soggetti incaricati.

Articolo 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dall'ufficio comunale competente e nel caso di affidamento a terzi dal Concessionario del servizio, con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio decreto 14.4.1910 n. 639. Il soggetto incaricato, ovvero l'ufficio comunale competente, possono affidare la riscossione coattiva al Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione, in base al D.Lgs. n. 112/1999 e successive modifiche ed integrazioni, mediante ruolo.
2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 17 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, previo reperimento delle risorse finanziarie.
4. Il Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 18 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 19 - Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00;
2. Allo stesso modo non si procederà ad effettuare rimborsi di tributi o altre entrate dell'ente entro l'importo di cui sopra riferito per ciascun anno d'imposta;
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e addizionali;
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso;
5. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 20 - Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relativi ai tributi di competenza del Comune. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell'importo a debito la comunicazione contenente i dati relativi. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'esatta indicazione del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e darne immediata comunicazione al contribuente.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti degli anni successivi, ovvero può essere richiesto il rimborso.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 21 - Attività di verifica e di controllo

1. Il Comune provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. In particolare i responsabili delle entrate devono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I responsabili delle entrate, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, devono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Comune, ovvero mediante l'ausilio dei soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associative previste negli art. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 comma 5^a lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
6. Nelle attività di controllo per l'accertamento delle fattispecie imponibili, il responsabile dell'entrata provvede alle istruttorie previste dai singoli regolamenti acquisendo, anche in via telematica, attraverso l'incrocio dei dati, elementi e notizie presso altri enti pubblici, senza richiedere al destinatario documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente.

Articolo 22 - Poteri ispettivi

1. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 23 - Omissione e ritardo dei pagamenti

6. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 24 - Dilazioni di pagamento

6. Il Comune in casi di obiettiva difficoltà, può consentire con atto formale, su richiesta specifica del contribuente e a pena di decadenza prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria derivanti da

avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva, siano essi riferiti a più annualità o ne comprendano una sola, sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate;

7. Ai fini della concessione della dilazione, sono considerate le situazioni di obiettiva e personale difficoltà economica ovvero lo stato di salute proprio o dei propri familiari che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; per le imprese individuali e le società di persone, la difficoltà deve essere riferita ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda.
4. Le dilazioni/rateizzazioni dei pagamenti dovuti possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
 - c. è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi;
 - d. nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali, in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata.
5. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:
 - a. fino a € 258,24 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti;
 - b. da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
 - c. da € 516,46 a € 2.582,28 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - d. da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
 - e. da € 5.164,58 a € 10.329,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - f. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.329,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
6. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio **tributi** di questo Ente. La domanda dovrà contenere:
 - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
 - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
 - c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente articolo.

7. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile delle singole entrate che nel corso dell'istruttoria verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, a presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

- a. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
- b. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal DPR n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.
- c. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
- d. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
- e. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Titolo V - Attività di riscossione

Articolo 25 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione. Le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate - fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata - lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

Articolo 26 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di **Euro 12,00 complessive**.
2. Il primo comma del presente articolo non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Titolo VI - Attività contenziosa e strumenti deflativi

Articolo 27 - Assistenza in giudizio

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente o il Concessionario possono stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate - purché siano applicati i tariffari minimi di legge - qualora il proprio servizio competente non sia grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa.

Articolo 28 - Autotutela

1. L'Amministrazione nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere :
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento, è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Pertanto il procedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. grado di soccombenza dell'Amministrazione
 - b. valore della lite
 - c. costo della difesa
 - d. costo della soccombenza
 - e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o solo nella parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - * a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto
 - * b) errore di persona o di soggetto passivo
 - * c) errore sul presupposto del tributo
 - * d) prova di pagamenti regolarmente seguiti
 - * e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria
 - * f) evidente errore logico
 - * g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni di regimi agevolativi precedentemente negati
 - * h) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente
 - * i) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Articolo 29 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di semplificazione, collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 per i tributi erariali, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto, per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Titolo VII - Diritti del contribuente

Articolo 30 - Diritto di interpello

1. In applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n.212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi comunali.
2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Articolo 31 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - * a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
 - * b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
 - * c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
 - * d) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
 - * e) copia di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta;
 - * f) elenco della documentazione presentata;
 - * g) sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.
2. L'istanza di interpello deve essere presentata all'Amministrazione Comunale o suo delegato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente o del soggetto delegato.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
4. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

Articolo 32 - Effetti dell'interpello

7. La risposta dell'Amministrazione Comunale o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente
8. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicati al richie-

dente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

9. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Art. 33 - Rimessione in termini

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

TITOLO VIII – Regime sanzionatorio

Art. 34 - Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni accessorie relative ad entrate tributarie sono graduate in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.
3. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal funzionario qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

Titolo IX - Disposizioni transitorie e finali

Art. 35 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale.